




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0000106 P-4.22.1

del 09/01/2017



15667745

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente *la Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi – COM(2016) 687*.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Dirigente
Avv. Pietro Maria Paolucci



Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE

Roma 28/12/16

Prot. *3-12314* /UL

URGENTISSIMO

Al Dipartimento per le Politiche Europee
- Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

e, p.c.,

DPE-0014796-A-28/12/2016

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

**Al Ministero degli Affari Esteri ed alla
Cooperazione Internazionale**
- Nucleo di valutazione degli atti UE

Loro Sedi

Oggetto: Invio relazione COM.

Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifiche della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi.

- Codice del Consiglio: 13733/16
- Codice della proposta: COM(2016) 687
- Codice interistituzionale: 2016/0338 (CNS)
- WP Commissione (2016): non presente

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, si trasmette, in qualità di Amministrazione con competenza prevalente, la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 234 del 2012.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto: proposta di modifica della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi.

Codice della proposta: COM(2016) 687 final

Codice interistituzionale: 2016/0339 (CNS)

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze
– Dipartimento Finanze

A. Premessa: finalità e contesto

La proposta di direttiva intende rafforzare le regole contro le pratiche di elusione fiscale realizzate attraverso "regolazioni ibride". Tali operazioni sfruttano le differenze di trattamento fiscale di un'entità o di uno strumento finanziario in due o più giurisdizioni fiscali per ottenere una doppia non imposizione (attraverso una doppia deduzione, una deduzione/non inclusione o una generazione artificiosa di crediti d'imposta). Un caso esemplificativo è rappresentato da una società residente nel Paese B ("B Co"), finanziata da una società residente nel Paese A ("A Co") attraverso uno strumento che può essere qualificato come capitale di rischio nel Paese A e come capitale di debito nel Paese B. I pagamenti effettuati nell'ambito di tale strumento si configurano, quindi, come interessi passivi deducibili per B Co in base alle disposizioni fiscali vigenti nel Paese B e i corrispondenti componenti positivi sono trattati come dividendi nel Paese A. Quale effetto di questo schema, si ha una deduzione netta nel Paese B senza una corrispondente inclusione nel reddito nel Paese A. Queste strutture – che possono essere caratterizzate da livelli di complessità diversi – sono diffuse e si traducono in una considerevole erosione della base imponibile dei contribuenti assoggettati all'imposta sulle società nell'UE.

La materia in esame è stata ampiamente trattata nell'ambito dell'Azione 2 del Progetto BEPS OCSE-G20, che ha raccomandato l'introduzione di regole – negli ordinamenti nazionali e nei trattati contro le doppie imposizioni – volte a neutralizzare gli effetti dei disallineamenti da ibridi.

In ambito unionale, una norma in materia di disallineamenti ibridi è già contenuta nella direttiva (UE) 2016/1164 (la "direttiva contro le pratiche di elusione fiscale"). Più nel dettaglio, l'art. 9 della citata direttiva riguarda i disallineamenti da ibridi derivati dalla caratterizzazione giuridica di un'entità o di uno strumento finanziario tra un contribuente di uno Stato membro e un'impresa associata in un altro Stato membro o

da una operazione strutturata tra parti negli Stati membri.

Tuttavia, anche i contribuenti dell'UE impegnati in strutture transfrontaliere che coinvolgono Paesi terzi beneficiano dei disallineamenti da ibridi per ridurre le imposte complessive dovute nell'UE. È pertanto ampiamente riconosciuta la necessità di neutralizzare anche i disallineamenti da ibridi che coinvolgono Paesi terzi.

Esistono inoltre altri tipi di disallineamenti – già evidenziati nel report finale dell'Azione 2 del Progetto BEPS – quali i disallineamenti da stabili organizzazioni ibride, i trasferimenti di natura ibrida riguardanti una tipologia specifica di strumenti finanziari, i cosiddetti disallineamenti "importati" in uno Stato membro da una giurisdizione terza e i disallineamenti da doppia residenza, che non sono disciplinati dall'art. 9 della direttiva contro le pratiche di elusione fiscale e che meritano invece di essere affrontati.

La proposta di direttiva in esame, dunque, intende ampliare la disciplina in tema di disallineamenti ibridi colmando le lacune ora indicate, coerentemente con i risultati del Progetto BEPS dell'OCSE.

B. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione. Come evidenziato nella relazione di accompagnamento alla proposta, infatti, essa rientra nell'ambito dell'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che fonda la normativa unionale in materia di imposte dirette. In particolare, il testo del richiamato articolo prevede che le misure di ravvicinamento ivi previste abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. Il rafforzamento della disciplina in tema di disallineamento da ibridi mira a rendere il sistema più robusto e resiliente alla pianificazione fiscale aggressiva. L'obiettivo ha senz'altro un impatto significativo e diretto sul mercato interno, mirando ad eliminare distorsioni nel suo funzionamento ed a rafforzarne la coerenza.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà. Considerato che uno degli obiettivi principali della presente direttiva è migliorare la capacità di adattamento del mercato interno ai rischi di elusione fiscale derivati dalla manipolazione di disallineamenti da ibridi, è palese che tale risultato non può essere ottenuto efficacemente da Stati

membri che agiscono su base individuale in modo non concertato. Un disallineamento fiscale, infatti, è la conseguenza dell'interazione di almeno due regimi fiscali, il che presume l'esistenza di una dimensione transfrontaliera intrinseca a tale disallineamento. Inoltre, un quadro giuridico unionale è preferibile rispetto ad una molteplicità disorganica di norme nazionali, in quanto consente di minimizzare il rischio di lacune persistenti e di doppia imposizione.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Le misure previste si limitano ad assicurare il livello di protezione necessario per il mercato interno e non vanno oltre quanto è necessario per conseguire il loro obiettivo. Le norme in esame, infatti, non interferiscono con i quadri di riferimento nazionali che qualificano le entità o i pagamenti da un punto di vista legale, mirando unicamente a conseguire quanto essenziale per attenuare gli effetti fiscali dannosi dei disallineamenti da ibridi nel mercato interno.

C. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Gli obiettivi della proposta sono nel loro complesso condivisibili e l'impianto della stessa può essere senz'altro sostenuto. In particolare, la valutazione delle finalità generali della proposta è complessivamente positiva in quanto la direttiva mira a rendere il sistema più robusto e resiliente alla pianificazione fiscale aggressiva.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi in linea con l'interesse nazionale, in quanto il contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva transfrontaliera è pienamente conforme al principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione. Inoltre, la direttiva intende implementare nel contesto comunitario alcune misure di cui al Progetto BEPS, a cui l'Italia, in quanto membro della suddetta Organizzazione internazionale, ha partecipato attivamente, condividendone obiettivi e finalità.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La Presidenza slovacca ha lavorato intensamente in un arco temporale ristretto per rispettare la scadenza fissata dall'Ecofin di giugno 2016 (ovvero giungere ad un accordo entro la fine del 2016), dato che la presentazione della proposta da parte della Commissione è avvenuta a fine ottobre 2016.

Sostanziale è stato lo sforzo della Presidenza di ridurre al minimo i potenziali problemi di coordinamento con i Paesi terzi che la proposta della Commissione avrebbe potuto porre laddove non completamente in linea con le raccomandazioni formulate in ambito BEPS. Tale lavoro è stato in gran parte completato, anche se rimangono alcune questioni sospese, come ad esempio l'applicazione delle regole anti-ibrido alle operazioni tra soggetti sottoposti ad obbligo di detenzione del cd. "patrimonio di vigilanza" richiesto per soddisfare i requisiti di vigilanza prudenziale, che dovrebbero essere definite sotto l'entrante Presidenza maltese e consentire l'approvazione della Direttiva entro la fine del primo semestre 2017.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La Commissione non ha effettuato un'analisi d'impatto, poiché: 1) la proposta è stata ampiamente analizzata nell'ambito del Progetto OCSE-G20, nel quale partecipano la gran parte dei Paesi UE; 2) vi era un'urgente necessità di agire, manifestata anche dal Consiglio ECOFIN in seguito al compromesso raggiunto il 20 giugno 2016 sulla direttiva contro le pratiche di elusione fiscale.

La proposta di direttiva in questione si pone l'obiettivo di contrastare i fenomeni di elusione ed evasione operati da parte delle multinazionali, pertanto l'impatto atteso è un aumento del gettito dell'imposta sul reddito delle società (Ires). Al momento non è possibile però stimare tale aumento di gettito, in quanto questo aspetto è legato a elementi ancora incerti, quali da un lato l'effettivo grado di implementazione da parte dei Paesi Ue ed Extra Ue delle contromisure BEPS incluse nel pacchetto OCSE e nella proposta di direttiva, dall'altro la possibilità che le multinazionali, attraverso nuove strategie, riescano a minimizzare gli effetti di tali contromisure.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

L'ordinamento nazionale, in materia di imposte dirette, già presenta una disposizione anti-ibridi relativa ai dividendi esteri recata dall'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Si renderà senz'altro necessario l'inserimento di nuove disposizioni ed eventuali modifiche alle norme già esistenti – e in particolare al citato DPR n. 917 del 1986 - per rendere la disciplina domestica conforme al testo della Direttiva.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La pubblica amministrazione dovrà organizzarsi per svolgere le funzioni conseguenti al recepimento di nuove disposizioni ed alle eventuali modifiche delle norme già esistenti per rendere la disciplina domestica conforme al testo della Direttiva UE.

Il coordinamento delle misure nazionali ad una linea comune applicata in tutta l'Unione fornirebbe maggiore certezza giuridica in ordine alla compatibilità delle norme domestiche con il diritto dell'Unione europea. L'assenza di contrasti fra normativa interna e comunitaria dovrebbe comportare effetti di semplificazione burocratica e normativa (riduzione del contenzioso in sede di Corte di Giustizia UE, diminuzione del rischio di procedure di infrazione, etc.).

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La Direttiva si applica a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società in uno Stato Membro dell'Unione europea. Nel campo di applicazione sono incluse le "stabili organizzazioni" di entità residenti in Stati extra-UE, cioè le sedi fisse di affari per mezzo delle quali tali soggetti esercitano la loro attività nell'Unione. Sono interessate tutte le categorie di imprese a prescindere dalle dimensioni e dal tipo di attività, purché siano assoggettate all'imposta sul reddito delle società. La Direttiva reca disposizioni rilevanti per le imprese che operano in ambito internazionale.

La direttiva, introducendo un sistema di regole armonizzato, garantirà una maggiore certezza giuridica per le imprese multinazionali nell'Unione europea. Essa inoltre contribuirà a rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema fiscale unionale, migliorando il funzionamento del mercato comune e rendendo la tassazione delle imprese più equa.

Altro

-